x legislatura — decima commissione — seduta del 25 luglio 1991

COMMISSIONE X

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

98.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 25 LUGLIO 1991

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALBERTO PROVANTINI

INDICE

	PAG.
Sostituzione:	
Provantini Alberto, Presidente	3
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
Sanese ed altri: Rifinanziamento di interventi in campo economico (4555)	3
Provantini Alberto, Presidente	16, 18
Balestracci Nello (gruppo DC)	5
Bastianini Attilio, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato	4, 8
Prandini Onelio (gruppo comunista-PDS)	13, 18
Ravaglia Gianni (gruppo repubblicano)	13
Righi Luciano (gruppo DC)	7
Sanese Nicola (gruppo DC), Relatore	15, 18
Viscardi Michele (gruppo DC)	
Votazione nominale:	
Provantini Alberto, Presidente	18
Disegno di legge (Rinvio):	
Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi (Approvato dalla X Commissione permanente della Camera e modificato dalla X Commissione permanente del Senato)	10
(4798/B)	18
Provantini Alberto, Presidente	18



La seduta comincia alle 14,45.

Rossana MINOZZI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, il deputato Perrone sostituisce il deputato Casini Pier Ferdinando.

Discussione della proposta di legge Sanese ed altri: Rifinanziamento di interventi in campo economico (4555).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Sanese, Bianchini, Viscardi, Cellini, Ravaglia, Serrentino, Ciampaglia, Corsi, Righi e Patria: « Rifinanziamento di interventi in campo economico ».

Comunico che la Commissione lavoro pubblico e privato ha espresso, in data 10 luglio 1991, parere favorevole sul progetto di legge in esame e che la Commissione bilancio ha espresso, in data 17 luglio, il seguente parere: « PARERE FAVORE-VOLE A CONDIZIONE CHE:

all'articolo 1 sia soppresso il com-

all'articolo 2, il comma 2 sia sostituito dal seguente:

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al primo comma, lettera a), dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, modificato dalla presente legge, è

autorizzato il limite di impegno quinquennale di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993;

all'articolo 4 siano soppressi i commi 4 e 6 e, conseguentemente, le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, ed ai restanti commi dell'articolo 4 si configurino come norme di carattere ordinamentale e procedurale ».

L'onorevole Sanese ha facoltà di svolgere la relazione.

NICOLA SANESE, *Relatore*. Desidero innanzitutto esprimere la mia soddisfazione perché finalmente, essendo stato concesso il trasferimento in sede legislativa, la presente proposta di legge, che è stata all'attenzione della nostra Commissione in sede referente per più di un anno, si avvia al suo primo traguardo.

L'articolo 1 della proposta di legge prevede il rifinanziamento del Fondo nazionale per l'artigianato; l'articolo 2 propone una modifica della legge n. 808 del 1985 attraverso la quale si stabiliscono rifinanziamenti in campo aeronautico e l'articolo 3 riguarda il rifinanziamento della legge 10 ottobre 1975, n. 517.

L'articolo 4 prevede alcune agevolazioni finanziarie a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizi operanti nel Mezzogiorno: non posso usare a questo proposito il termine « rifinanziamento » perché esso non sarà possibile, essendo questa una delle parti del provvedimento che dovrà essere oggetto di modifica, a seguito del parere condizionato espresso dalla Commissione bilancio.

L'articolo 5 riguarda il fondo centrale di garanzia e stabilisce nuovi interventi in questo campo; l'articolo 6 prevede un rifinanziamento della legge n. 41 del

1986 a favore delle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso e delle società consortili che realizzano mercati agroalimentari all'ingrosso; l'articolo 7 concerne il rifinanziamento delle iniziative di reindustrializzazione e di promozione industriale nel settore siderurgico; con l'articolo 8 si propone un rifinanziamento della GEPI; infine, gli articoli 9 e 10 contengono norme sul personale e sulle spese per l'automazione, dando così un piccolo contributo al migliore funzionamento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Preannuncio che presenterò emendamenti al testo che ho illustrato, licenziato con voto unanime dalla nostra Commissione in sede referente, nella seduta del 10 luglio scorso. Tali emendamenti sono una conseguenza necessaria della condizione posta dalla Commissione bilancio per l'espressione del suo parere favorevole. È innanzitutto necessario sopprimere il comma 3 dell'articolo 1, con il quale in sostanza si prevede che a decorrere dal 1994 l'incremento del Fondo nazionale per l'artigianato sia disposto annualmente con la legge finanziaria; probabilmente si potrebbe presentare un ordine del giorno di analogo contenuto, in quanto con una legge da poco approvata dal Parlamento, la n. 181 del 1991, si è già operata tale scelta: d'ora in poi, cioè, il Fondo sarà rifinanziato con le leggi finanziarie relative ai vari anni.

Con riferimento all'articolo 2 preannuncio la presentazione di un emendamento volto a recepire la condizione espressa nel parere della Commissione bilancio modificando il limite di impegno per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge n. 808 del 1985 da decennale in quinquennale.

Sempre con riferimento al contenuto del parere della Commissione bilancio, sarà necessario modificare il comma 4 dell'articolo 3. La V Commissione, infatti, ritiene che, poiché la legge n. 64 del 1986 risulta priva di fondi, non può essere presa come riferimento per la copertura finanziaria. La legge n. 67 del 1988 è che sia opportuno procedere il più rapi-

attualmente priva di fondi, ma potrebbe essere rifinanziata; pertanto, ho ritenuto necessario evidenziare all'attenzione della Commissione tale questione.

I commi 4 e 6 dell'articolo 4 devono necessariamente essere soppressi in conformità con il parere della Commissione bilancio. A mio avviso, inoltre, i commi 7 e 8 del medesimo articolo dovranno essere modificati.

Preannuncio, inoltre, un emendamento interamente soppressivo dell'articolo 5, trattando questo materia già contenuta nel provvedimento sulle piccole imprese approvato nei giorni scorsi dall'altro ramo del Parlamento. In proposito prego il collega Righi di volerci dare qualche chiarimento.

Vorrei inoltre prospettare una questione concernente il comma 1 dell'articolo 7 in cui si fa riferimento alla proroga limitatamente ai programmi predisposti dalla Società finanziaria di promozione e sviluppo imprenditoriale controllata dall'IRI; vorrei ricordare che la legge n. 181 del 1989 prevedeva la possibilità di presentare domande per iniziative di industrializzazione a prescindere dalla SPI. Così formulato, il comma 1 dell'articolo 7 proroga unicamente il termine per la presentazione delle domande con riferimento alla SPI; per tale motivo riterrei opportuno presentare un emendamento sostitutivo di tale comma in modo tale da stabilire che la proroga valga anche per la presentazione delle domande di cui all'articolo 5 della legge n. 181.

Poiché, come è emerso nel corso del dibattito in sede referente, il provvedimento è largamente atteso dalle categorie interessate, ne raccomando ai colleghi la rapida approvazione.

ATTILIO BASTIANINI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ONELIO PRANDINI. Sono dell'avviso

damente possibile all'approvazione del progetto di legge in esame, tanto atteso dalle categorie interessate, accogliendo quindi le condizioni vincolanti poste dalla Commissione bilancio, tramite l'approvazione degli emendamenti predisposti dal relatore a tale scopo.

Preannuncio fin d'ora che il mio gruppo presenterà un articolo aggiuntivo da collocare dopo l'articolo 10 del progetto di legge. Attualmente la possibilità di utilizzare i finanziamenti previsti dalla legge n. 41 del 1989, successivamente modificata dalla legge n. 221 del 1990, è limitata alle imprese che impieghino un numero di dipendenti non superiore a 50. In tutte le aree del Mezzogiorno, però (come ci viene testimoniato per esperienza diretta dall'onorevole Cherchi in relazione alla Sardegna), esistono realtà imprenditoriali ed industriali meritevoli di tali finanziamenti il cui numero di dipendenti supera le cinquanta unità. Allo scopo, quindi, di aiutare anche tali realtà proporremo di aumentare tale numero, magari portandolo a cento unità. Si tratta, a nostro avviso, di una modifica che non comporta la necessità di richiedere nuovamente il parere della Commissione bilancio. Tale esigenza potrebbe porsi, eventualmente, in relazione al secondo comma dell'articolo aggiuntivo che intendiamo presentare: nel caso in cui, ad avviso della Commissione, si presentasse davvero tale esigenza, saremmo comunque disposti a rinunciare a tale parte della nostra proposta.

NELLO BALESTRACCI. Sono dell'avviso che il primo periodo dell'articolo 7, comma 1, dovrebbe essere modificato al fine di comprendere nella proroga anche le iniziative relative al piano di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica. Concordo infatti con il relatore, il quale ha affermato che tale proroga debba essere estesa anche a programmi diversi da quelli della SPI: le iniziative patrocinate da tale società, infatti, non sono le uniche esistenti nel settore. Credo che una modifica in tal senso contribui-

rebbe a rendere più efficace il provvedimento in esame.

MICHELE VISCARDI. Ringrazio il relatore per la sollecitudine con cui ha cercato di recepire le indicazioni della Commissione bilancio. Nutro qualche dubbio, però, sul fatto che il parere espresso da tale Commissione trovi davvero riferimento nella realtà, per cui sarei dell'opinione di richiedere una revisione di tale parere in relazione ad alcuni punti.

Mi riferisco in primo luogo alla modifica dell'articolo 2, comma 2, relativo alle imprese del settore aeronautico, proposta dalla V Commissione nel suo parere condizionato. Come i colleghi ricordano, la nostra Commissione è giunta ad una formulazione in base alla quale il contributo in conto capitale è stato trasformato in uno strumento diverso, attraverso il quale la previsione di finanziamenti pluriennali ha il senso di far fronte ad una ridotta liquidità del fondo, in riferimento a programmi di ricerca e sviluppo presentati dai vari attori dell'industria aeronautica nazionale.

Conseguentemente, avevamo cercato di dare una risposta definitiva al problema, prevedendo uno stanziamento annuale, che avevamo fissato in 80 miliardi, ed avevamo proiettato tale cifra in un impegno decennale, autorizzando il limite di impegno di 80 miliardi per ciascuno degli anni dal 1992 al 1996. Ciò nell'ambito di un programma di sostegno all'attività aeronautica del nostro paese che doveva ammontare a 4 mila miliardi. È questo il contenuto della norma che avevamo sottoposto alla Commissione bilancio per l'espressione del parere.

Mi rendo conto, ovviamente, che ci troviamo in un periodo in cui la necessità di contenimento della spesa pubblica è molto forte, tanto da portare a politiche non selezionate, che sembrano tagliare con l'accetta (atteggiamento del Governo di cui si fa interprete la Commissione bilancio), quindi posso comprendere l'esigenza di limitare l'azione da noi prevista ai primi due anni di riferimento, ossia il 1992 ed il 1993; ciò che non riesco a

capire, però, è il motivo per cui si è voluto prevedere un contenimento di tale spesa che porta ad un impegno quinquennale, che di fatto decurta ulteriormente gli stanziamenti per il primo biennio.

Ritengo si tratti di un errore gravissimo, dal momento che la nostra industria aeronautica è impegnata nella conduzione di programmi internazionali, e la mancanza di un riferimento pluriennale toglie forza e senso alla definizione di tali programmi. Aggiungere a questo la modestia dei fondi, rappresentati da una riduzione dell'impegno di spesa su base quinquennale, significa sottrarre ogni elemento con cui alcune industrie nazionali, come l'Agusta, l'Aermacchi, l'Aeritalia, la Piaggio, e via dicendo, possono concorrere, anche se in misura limitata, alla realizzazione dei programmi internazionali.

Per tali ragioni propongo di modificare l'articolo 2 nel senso di mantenere il riferimento agli anni 1992 e 1993, lasciando inalterata la dimensione decennale dell'impegno di spesa.

Con riferimento all'articolo 7 di cui il relatore ha preannunciato la modifica vorrei evidenziare come l'intendimento dell'articolo 7 sia quello di assegnare alla SPI 100 miliardi per il conseguimento degli obiettivi indicati all'articolo 5, comma 1, della legge n. 181 del 1989. Gli altri investimenti della SPI non ci riguardano poiché la legge n. 181 regola una forma particolare di intervento della società in un regime di agenzia previsto per la reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica. La SPI resta comunque una finanziaria pubblica che, al di fuori della legge n. 181, opera esercitando le sue normali prerogative.

La proroga dei termini per la presentazione delle domande è collegata al fatto che il Governo ha negato per un finanziamento proposto la disponibilità di bilancio per il 1991 adducendo il problema del controllo della spesa pubblica ed invitandoci a riferire le nostre richieste di ulteriore supporto alla società agli anni 1992 e 1993. Abbiamo aderito a tale tesi adeguando conseguentemente i tempi alla effettiva disponibilità delle somme.

L'articolo 7 proroga i termini per la presentazione di domande come conseguenza del fatto che le somme saranno effettivamente disponibili dal 1992; sarebbe ben strano, infatti, mantenere i termini per la presentazione delle domande consentendone il finanziamento in tempi differiti. In tal modo la SPI si troverebbe a disporre di risorse finanziarie per progetti che nel frattempo potrebbero essere obsoleti e superati. La proroga di tali termini, pertanto, è prevista per offrire alla SPI la possibilità di svolgere al massimo la sua funzione di agenzia.

Con riferimento al comma 1 dell'articolo 7 dobbiamo stare attenti a non intervenire su una materia regolata da atti amministrativi. Le delibere del CIPI sono atti del Governo; un comitato interministeriale può essere in qualsiasi momento attivato dal ministro responsabile e proporre il cambiamento dei termini previsti dalla delibera senza che si crei confusione tra legge e regolamento. Se il CIPI riterrà che i termini previsti non siano congrui provvederà a modificarli con le procedure proprie. Sono fortemente contrario al fatto di sostituirci alle imprese, agli enti di gestione, al Governo ed al comitato interministeriale dettando per norme regolamentari; non è legittimo, infatti, creare confusione in merito alla responsabilità di leggi e regolamenti, di Parlamento e Governo.

Come ha già sottolineato l'onorevole Sanese, la Commissione bilancio ha operato una distinzione con riferimento all'effettiva disposizione delle somme stanziate per la legge n. 64 del 1986, al momento indispensabili se è vero che venerdì scorso il Governo ha dovuto approvare un disegno di legge per il rifinanziamento di quest'ultima. Tale aspetto, pertanto, sarà recuperabile solo quando il rifinanziamento sarà avvenuto. Tuttavia da qui a ritenere che gli interventi per le quote eccedenti le disponibilità del fondo di cui alla legge n. 517 del 1975 non potranno gravare per quanto riguarda le imprese del Mezzogiorno sulla legge n. 64 del 1986 mi sembra eccessivo, perché è chiaro che nel momento in cui tale legge disporrà di risorse potremo recuperare in

altro provvedimento anche le quote relative allo stanziamento annuale da far gravare sulla legge n. 64. Per tale motivo, invito l'onorevole Sanese a limitare gli emendamenti preannunciati lasciando inalterate sia le modifiche relative alla riapertura dei termini della legge n. 67 del 1988 che riguarda la qualità dell'intervento della legge n. 517 del 1975 nelle aree meridionali, sia la possibilità di una modifica dei parametri della legge n. 41 del 1986 per la realizzazione di centri commerciali all'ingrosso. Proprio in presenza di scarsità di risorse, infatti, è opportuno che gli incentivi concessi alle singole iniziative assumano portata di gran lunga inferiore a quella prevista dalla legge n. 41. Non è possibile, allo stesso tempo, lasciare inalterata la copertura e non dare risorse; se le risorse sono poche gli incentivi dovranno essere ridotti per intervenire anche sul numero di chi usufruisce dei benefici.

Ritengo vi sia l'esigenza, anche alla luce dei contenuti dell'articolo aggiuntivo preannunciato dai colleghi del gruppo comunista-PDS, di votare in linea di principio alcuni emendamenti che potrebbero essere sottoposti alla Commissione competente per i prescritti pareri in modo da consentire l'approvazione del provvedimento entro la prossima settimana. Si tratta di un parere personale e rimetto alla Commissione, al relatore ed al Governo il compito di trarne le indicazioni più opportune.

PRESIDENTE. Mi pare che si tratti di un'indicazione che va nel senso contrario all'orientamento della Commissione di arrivare oggi stesso all'approvazione del testo. Anche l'articolo aggiuntivo preannunciato, se approvato, dovrebbe essere inviato alle Commissioni competenti per l'espressione del parere e vorrei conoscere in merito l'orientamento dei vari gruppi, del relatore e del Governo; tuttavia, per un senso di responsabilità, desidero far presente che la prossima sarà l'ultima settimana prima della chiusura estiva e che nulla ci garantisce che il parere della Commissione bilancio intervenga tempo utile per approvare entro quella data il provvedimento.

Luciano RIGHI. Considero coerenti le argomentazioni portate dai colleghi, in particolare dall'onorevole Viscardi. Mi riferisco in special modo a quanto da lui affermato riguardo all'articolo 2, concernente le imprese che operano nel settore aeronautico. Un intervento rispettoso degli impegni assunti dalla nostra Commissione comportava, infatti, un impegno di spesa decennale, contrariamente a quanto richiesto dalla Commissione bilancio. Per tale motivo, l'onorevole Viscardi ha proposto che venga richiesta la revisione di tale parere. L'opinione del gruppo della democrazia cristiana è che ciò comporterebbe un'inevitabile dilazione dell'approvazione del progetto di legge. Anche ammesso, infatti, che la Commissione bilancio potesse trasmetterci il suo parere riveduto entro la prossima settimana (il che è, francamente, poco probabile, considerati i notevoli impegni da cui tale Commissione è gravata), dubito che riusciremmo ad approvare il progetto di legge prima della chiusura della Camera per le ferie estive. Ciò comporterebbe un rischio ancora più grave, ossia che il Senato non possa poi discuterlo, in quanto alla ripresa dei lavori sarà impegnato negli adempimenti collegati alla sessione di bilancio.

Desidero tranquillizzare il relatore in merito alla questione, da lui sollevata e sulla quale mi aveva richiesto chiarimenti, relativa alla concordanza tra quanto previsto nell'articolo 5 del testo in esame ed il contenuto del progetto di legge sulle piccole imprese approvato dal Senato. Il fatto che il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento per motivi tecnici non ci sia stato ancora trasmesso crea indubbiamente qualche imbarazzo, tuttavia ne ho ricevuto in via informale una bozza e posso assicurare al relatore che, per quanto riguarda il fondo centrale di garanzia, tale testo si armonizza totalmente con l'emendamento da lui proposto.

Voglio ringraziare il relatore per lo sforzo compiuto, soprattutto in relazione all'articolo 1, concernente il Fondo nazionale per l'artigianato. Mi riferisco in special modo al comma 4, con il quale si prevede che la quota del 25 per cento del Fondo sia utilizzata per la realizzazione di iniziative di valorizzazione e sviluppo del settore e si stabilisce anche - fatto che considero estremamente positivo che la quota da riservare al sistema informativo ed all'osservatorio economico sia determinata annualmente dal ministro dell'industria, sentito il Consiglio nazionale dell'artigianato.

Un'altra nota positiva del testo in esame è rappresentata a mio avviso dall'articolo 10, che prevede interventi a favore della modernizzazione del Ministero dell'industria. Ritengo che interventi di questo genere siano indispensabili, se vogliamo raggiungere l'obiettivo di una maggiore efficienza della pubblica amministrazione, dal momento che anche da parte della Comunità europea sono giunte richieste per un coinvolgimento della responsabilità politica in questo campo.

L'ultima questione riguarda il rifinanziamento della legge n. 517 del 1975. Il comma 3 dell'articolo 3 prevede che il comitato di gestione individui, d'intesa con le regioni, criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di agevolazione.

Sulla base di tali considerazioni, invito la Commissione ad approvare nella giornata di oggi il provvedimento in modo da consentire al Senato di approvarlo definitivamente nel corso della prossima settimana.

ONELIO PRANDINI. Le questioni sollevate dall'onorevole Viscardi suscitano un certo interesse e, in diverse condizioni, avremmo aderito all'ipotesi di richiesta di riesame del parere. Tuttavia, in considerazione del fatto che ci troviamo agli ultimi giorni prima della chiusura estiva e che presso la Commissione bilancio sono in attesa per il parere diversi provvedimenti di varie Commissioni, esiste il rischio che la Commissione bilancio non sia in grado di effettuare il riesame in tempo utile.

Per tali motivi, oltre che per le valutazioni già espresse in sede referente, il gruppo comunista-PDS ritiene utile ed ascoltato le considerazioni di quanti sono

opportuna la rapida approvazione del provvedimento per garantire non solo l'impiego delle risorse previste dalla legge finanziaria, ma anche l'introduzione di modifiche migliorative che, se approvate nel corso di questa seduta, potrebbero divenire presto definitive.

Riteniamo, pertanto, che si debba procedere alla votazione del testo così come approvato in sede referente, limitando le modifiche alle condizioni espresse dalla Commissione bilancio. Le altre questioni potranno essere affrontate con riferimento alle singole leggi nel momento in cui si deciderà di apportare le modifiche che si riterranno necessarie.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

ATTILIO BASTIANINI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Il Governo si rammarica del mancato invio da parte del Senato del messaggio relativo al provvedimento sulle piccole imprese. Tale ritardo è giustificato dalla sperimentazione da parte del Senato di nuove procedure in materia di definizione di testi legislativi; in ogni caso, il messaggio sarà inviato entro la giornata di oggi e preannuncio fin d'ora l'impegno e l'augurio da parte del Governo per un riesame in tempi brevi del provvedimento da parte della Commissione.

Ritengo che le osservazioni formulate dall'onorevole Viscardi abbiano sicuramente fondamento, in particolare quelle concernenti la legge n. 808 del 1985. Sulla proposta di richiesta di riesame del parere da parte della Commissione bilancio mi rimetto alla Commissione; auspicando una rapida approvazione, ritengo tuttavia che occorra valutare la possibilità che il nuovo parere, di cui il Governo si impegnerebbe a sollecitare la tempestività, non intervenga in tempo utile per concludere l'esame prima della chiusura dei lavori parlamentari per la pausa estiva.

NICOLA SANESE, Relatore. Dopo aver

intervenuti nel dibattito, desidero ribadire la necessità (confortato dal parere espresso dall'onorevole Righi e dal sotto-segretario), più volte manifestata in sede referente da tutti i gruppi, che il provvedimento sia celermente approvato. Come è già stato ricordato, infatti, la Commissione bilancio è al momento molto impegnata e difficilmente riuscirebbe a riesaminare in tempo il parere.

Invito, pertanto, l'onorevole Viscardi a non insistere sulla proposta di richiesta di riesame del parere e l'onorevole Prandini a ritirare il già preannunciato articolo aggiuntivo. Ciò consentirà di approvare solo gli emendamenti che recepiscono le condizioni della Commissione bilancio e di votare il provvedimento nella seduta odierna.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Viscardi se insista sulla sua proposta.

MICHELE VISCARDI. Prendo atto che il relatore, il Governo e l'intera Commissione hanno un parere diverso dal mio, quindi non insisto sulla mia proposta. Ciò però risolve solo una parte dei problemi che ho sollevato.

NICOLA SANESE, Relatore. L'onorevole Viscardi, in effetti, ha fatto presente una questione che avevo già sottolineato io stesso nel corso dell'esame in sede referente durante l'illustrazione degli emendamenti da me presentati all'articolo 4. L'istanza del collega Viscardi, infatti, mi sembra corretta perché la legge n. 64 è in via di finanziamento: di conseguenza preannuncio che modificherò il mio emendamento all'articolo 4, di cui ho anticipato il contenuto nel corso della relazione, nel senso di prevedere la soppressione del solo comma 6.

Propongo che sia adottato come base per la discussione il nuovo testo della proposta di legge approvato in sede referente il 10 luglio scorso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

(Fondo nazionale per l'artigianato).

- 1. Al Fondo nazionale per l'artigianato di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, è conferita la somma di lire 50 miliardi per l'anno 1991 e lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
- 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 50 miliardi per il 1991 e a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991 all'uopo utilizzando l'accantonamento: « Rifinanziamento del fondo nazionale per l'artigianato ».
- 3. Il comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, aggiunto dal comma 2 dell'articolo 1 della legge 4 giugno 1991, n. 181, è sostituito dal seguente:
- « 1-bis. A decorrere dal 1994 l'incremento del Fondo è disposto annualmente dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362 ».
- 4. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, è sostituito dai seguenti:
- « 3. La restante quota del 25 per cento del fondo è utilizzata per la realizzazione di iniziative di valorizzazione e sviluppo del settore, di rilevanza nazionale o ultra regionale, con riferimento anche ad attività promozioniale all'estero, nonché per .

la istituzione e la gestione del sistema informativo e dell'osservatorio economico nazionale dell'artigianato. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio nazionale dell'artigianato, determina annualmente la quota da riservare al sistema informativo e all'osservatorio economico.

3-bis. Con proprio decreto il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, determina i criteri, le procedure e le modalità di erogazione delle somme destinate alla realizzazione delle iniziative di valorizzazione e sviluppo del settore di cui al comma 3. La quota destinata al sistema informativo e all'osservatorio economico è disposta dal Consiglio nazionale dell'artigianato ».

Il relatore ha presentato il seguente emendamento in ottemperanza al parere della Commissione bilancio;

All'articolo 1, sopprimere il comma 3.

1. 1.

Lo pongo in votazione. (È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

(Imprese del settore aeronautico).

- 1. L'articolo 3, primo comma, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808 è così modificato:
- a) contributi dello Stato pari alla quota di preammortamento e ammortamento per capitale ed interessi relativa a mutui contratti con istituti di credito e sezioni speciali esercenti il credito a medio termine per finanziare l'elaborazione di programmi e l'esecuzione di studi, progettazioni, sviluppi, realizzazione di pro-

totipi, prove, investimenti per industrializzazione ed avviamento della produzione fino alla concorrenza dei costi, inclusi i maggiori costi di produzione sostenuti in relazione all'apprendimento precedente al raggiungimento delle condizioni produttive di regime ».

- 2. Per l'attuazione degli interventi di cui al primo comma, lettera a), dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, modificato dalla presente legge, è autorizzato il limite di impegno decennale di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni dal 1992 al 1996.
- 3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 pari a lire 80 miliardi per il 1992 ed a lire 160 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrisponriduzione dente dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, all'uopo utilizzando l'accantona-« Rifinanziamento mento: della n. 808 del 1985, per interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico (limiti di impegno) ».
- 4. All'articolo 4, della legge 24 dicembre 1985, n. 808, è aggiunto il seguente comma:
- « Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro sono stabilite le modalità di corresponsione dei contributi a carico dello Stato per i mutui contratti ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera a), della presente legge ».

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 2, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al primo comma, lettera a), dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, modificato dalla presente legge, è autorizzato il limite di impegno quin-

quennale di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

2. 1.

Lo pongo in votazione. (È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

(Rifinanziamento della legge 10 ottobre 1975, n. 517).

- 1. Il Fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio è incrementato di lire 270 miliardi per l'anno 1992 e di lire 270 miliardi per l'anno 1993.
- 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 270 miliardi per il 1992 e lire 270 miliardi per il 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Rifinanziamento della legge n. 517 del 1975, in materia di credito agevolato al commercio ».
- 3. Il Comitato di gestione di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, individua, d'intesa con le regioni, criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di agevolazione.
- 4. All'onere derivante dalla concessione dei contributi ai sensi della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e dell'articolo 15, comma 40, della legge 11 marzo 1988, n. 67, alle imprese commerciali, turistiche e di servizi ubicate nei territori meri-

dionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 1978, e successive modificazioni, per la parte eccedente le disponibilità del Fóndo della legge 10 ottobre 1975, n. 517, come incrementato dal comma 1, si provvede mediante utilizzazione degli stanziamenti disposti a valere sulla legge 1º marzo 1986, n. 64, entro il limite e con le modalità di cui ai commi 4 e 7 dell'articolo 4.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 3, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Gli interventi di cui alle leggi 10 ottobre 1975, n. 517, e dell'articolo 15, comma 40, della legge 11 marzo 1988, n. 67, per le imprese commerciali, turistiche e di servizi ubicate nei territori meridionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 1978, e successive modificazioni per la parte eccedente le disponibilità del Fondo di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, potranno essere realizzati con le disponibilità della legge 1º marzo 1986, n. 64, e delle altre leggi sull'intervento straordinario per il Mezzogiorno.

3. 1.

NICOLA SANESE, *Relatore*. La sostanza della norma non cambia, tuttavia ho dovuto presentare tale emendamento in ottemperanza alla condizione, posta dalla Commissione bilancio, che il testo di tale comma fosse scritto in termini ordinatori.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 3.1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

(Agevolazioni finanziarie a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizi del Mezzogiorno).

- 1. Le agevolazioni previste dall'articolo 15, comma 40, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono concesse anche per gli anni 1992 e 1993.
- 2. Le agevolazioni finanziarie previste dall'articolo 15, comma 40, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono estese ai programmi attuati con il sistema della locazione finanziaria, secondo le modalità indicate dall'articolo 34 della legge 24 aprile 1980, n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 3. Il limite di investimento ammissibile alle agevolazioni per le società promotrici di centri commerciali al dettaglio previsto dall'articolo 15, comma 40, della legge 11 marzo 1988, n. 67, non si applica purché siano costituiti da un numero di esercizi di vendita al dettaglio non inferiore a 50 e che siano rappresentativi di almeno sette tabelle merceologiche diversificate, compresa quella alimentare
- 4. L'onere per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 del presente articolo nonché del comma 4 dell'articolo 3 gravano, entro il limite di 200 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, sugli stanziamenti previsti dalla legge 1º marzo 1986, n. 64.
- 5. Alle domande presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 11, commi 15 e 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per la realizzazione di centri commerciali all'ingrosso, si applicano le agevolazioni di cui agli articoli 60, 61 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 1978, e successive modificazioni.
- 6. Le domande presentate ai sensi dell'articolo 11, commi 15 e 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per la realizzazione di centri commerciali all'ingrosso

ubicati nei territori meridionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 1978, e successive modificazioni, per le quali le disponibilità della legge n. 41 del 1986 risultino insufficienti, gravano, entro il limite di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, sugli stanziamenti di cui alla legge 1º marzo 1986, n. 64.

- 7. All'istruttoria delle domande di contributo di cui al presente articolo provvede il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sulla base dei criteri, delle modalità e delle procedure previste dalla legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni. Alla concessione ed erogazione dei contributi gravanti sugli stanziamenti di cui alla legge 1º marzo 1986, n. 64 provvede l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.
- 8. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i ministri del tesoro e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno sono determinate le modalità di concessione ed erogazione dei contributi.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 4 sopprimere il comma 4.

4. 1.

Il relatore.

All'articolo 4 sopprimere il comma 6.

4. 2.

Il relatore.

All'articolo 4, comma 7, sostituire le parole di cui al presente articolo con le seguenti di cui all'articolo 3, comma 4.

4. 3.

Il relatore.

All'articolo 4, comma 8, aggiungere in fine le seguenti parole di cui all'articolo 3, comma 4.

4. 4.

Il relatore.

All'articolo 4, dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

9. Gli interventi di cui all'articolo 11, commi 15 e 16, della legge 28 febbraio 1984, n. 41, per la realizzazione di centri commerciali all'ingrosso ubicati nei territori meridionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 1978, per la parte eccedente le disponibilità di cui alla richiamata legge n. 41 del 1986, potranno essere realizzati con le disponibilità della legge 1º marzo 1986, n. 64, e delle altre leggi sull'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

Conseguentemente, ai commi 7 e 8 aggiungere le seguenti parole e del comma 9 del presente articolo.

4. 5.

Il relatore.

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 4.1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 4.2.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore. 4.3.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 4.4.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento del relatore 4.5.

Onelio PRANDINI. Avevamo concordato di limitare gli emendamenti alle condizioni espresse dalla Commissione bilancio.

MICHELE VISCARDI. Non essendovi fondi disponibili la Commissione bilancio ha posto il problema di non definire entità che gravino sulla legge n. 64 del 1986, ma ha lasciato la possibilità di ac-

cedere a tale legge. Ciò significa che nel disegno di legge per il rifinanziamento della legge n. 64 occorrerà indicare forme concrete attraverso le quali far fronte agli interventi previsti. Si tratta di norme significative che non contrastano con il parere espresso dalla V Commissione.

GIANNI RAVAGLIA. La previsione di ulteriori settori ed iniziative da finanziare aumenta l'esigenza di finanziamenti per il Mezzogiorno, determinando di fatto una richiesta di maggiori dotazioni a valere sulla legge n. 64. Nel merito posso anche concordare con l'onorevole Viscardi sul fatto che si possa trasferire un finanziamento sui centri di commercio all'ingrosso su quella legge, ma non mi pare che queste norme così concepite non determinino l'esigenza di maggiori finanziamenti per il Mezzogiorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 4.5.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

(Fondo centrale di garanzia).

- 1. Il quarto comma dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, è sostituito dal seguente:
- « Al fondo centrale di garanzia possono accedere i soggetti di cui all'articolo 1, le impese previste dalla legge 17 maggio 1983, n. 217, gli stabilimenti balneari, marini, lacuali e fluviali, nonché le imprese esercenti attività di servizi, compresi quelli relativi all'informatica e alla telematica, che non siano in grado di offrire garanzie reali o garanzie con privilegio speciale a copertura dei finanziamenti concessi in base alla presente legge e sue successive modificazioni ed integrazioni,

assistiti o meno da contributi dello Stato ».

- 2. Sono ammissibili al fondo centrale di garanzia di cui all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, i finanziamenti concessi in base alla legge 10 ottobre 1975, n. 517 e 11 marzo 1988, n. 67, anche per la parte non assistita dal contributo dello Stato.
- 3. Il sesto comma dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, è sostituito dai seguenti:
- « La garanzia del fondo è di natura integrativa, è cumulabile con altre forme di garanzia, incluse quelle offerte dai consorzi e cooperative fidi, e può essere accordata fino all'80 per cento del finanziamento concesso dagli Istituti ed Aziende di credito, su richiesta dei medesimi e dei soggetti interessati.

La garanzia si esplica dopo che gli Istituti e le aziende di credito abbiano esperito le procedure giudiziarie ed extragiudiziarie ritenute utili, di intesa con il Comitato, nei confronti dell'impresa finanziata ed eventuali altri garanti, e copre la perdita subita per capitale, interessi di mora in misura non superiore al tasso di riferimento vigente alla stipula del contratto di finanziamento, accessori e spese ».

4. Il contributo a favore di cooperative e consorzi fidi previsto dall'articolo 9, nono comma, del decreto-legge 1º ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, è stabilito nella misura del 3 per cento, a favore delle cooperative e dei consorzi fidi ubicati nei territori di cui al regolamento CEE n. 2052 del 24 giugno 1988, e nella misura del 2 per cento a favore delle altre cooperative e consorzi fidi, con onere a carico delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517 e successive modificazioni ed integrazioni. L'ultimo periodo del predetto nono comma dell'articolo 9 del decreto-legge 1º ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, è abrogato:

5. Al quinto comma dell'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982 n. 887, le parole « fino a tre o quattro anni » sono sostituite dalle seguenti: « fino a tre e cinque anni ».

NICOLA SANESE, Relatore. Avendo ascoltato il chiarimento dell'onorevole Righi ed avendo avuto occasione di esaminare il testo, seppure informale, del messaggio relativo al provvedimento delle piccole imprese, propongo di sopprimere l'articolo 5, che altrimenti potrebbe porre una serie di problemi.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 5.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 5 di cui il relatore ha chiesto la soppressione.

(È respinto).

L'articolo 5 s'intende pertanto soppresso.

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 6.

(Rifinanziamento alla legge n. 41 del 1986, articolo 11, comma 16).

- 1. Il fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, è ulteriormente incrementato delle somme sotto indicate per la concessione alle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso e alle società consortili che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso delle agevolazioni finanziarie previste dal comma 16 dell'articolo 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41:
- a) lire 55 miliardi per l'anno 1991, lire 70 miliardi per l'anno 1992 e lire 65

miliardi per l'anno 1993 per i contributi in conto capitale;

- b) lire 5 milardi per ciascuno degli anni dal 1993 al 2002 per i contributi in conto interessi.
- 2. All'onere, derivante dall'attuazione del presente articolo valutato in lire 55 miliardi per l'anno 1991 e 70 miliardi per ciascuno degli anni dal 1992 al 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro 1991, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Rifinanziamento della legge n. 41 del 1986, articolo 11, comma 16 ».
- 3. Le somme impegnate per la concessione dei contributi alle società consortili che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso, di cui alla citata legge 41 del 1986, e non liquidate sono riassegnate per le stesse finalità allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

(Rifinanziamento delle iniziative di promozione industriale nel settore siderurgico).

1. Il termine per la presentazione delle domande relative al programma di promozione industriale predisposto dalla Società finanziaria di promozione e sviluppo imprenditoriale controllata dall'IRI (SPI s.p.a.) di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, è prorogato al 31 dicembre 1992. Fatte salve le domande presentate alla dita di entrata in vigore della presente legge, nella determinazione dell'entità dell'intervento del Fondo speciale di reindustrializzazione a beneficio delle singole iniziative rientranti nel programma di promozione industriale di cui al medesimo articolo 5, comma 1, non si tiene conto delle spese sostenute anteriormente al 30 giugno 1990.

- 2. Al fondo speciale di reindustrializzazione di cui all'articolo 7 del decretolegge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, è conferita l'ulteriore somma di lire 100 miliardi in ragione di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
- 3. Le somme di cui al comma 2 sono destinate al finanziamento delle iniziative imprenditoriali nell'ambito del programma di promozione industriale di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181.
- 4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 pari a lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1991-1993 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro all'uopo utilizzando l'accantonamento « Rifinanziamento degli articoli 5 e 8 della legge 15 maggio 1989, n. 181 ».

NICOLA SANESE, Relatore. Questo articolo pone due problemi che forse consentono di risolvere anche le questioni sollevate dal presidente. L'articolo 5 della legge n. 181 fa riferimento non solo ai programmi di promozione e sviluppo promossi dalla controllata dell'IRI (SPI spa), ma anche al programma speciale di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica. Sono compresi, quindi, due tipi di intervento. Al fine di evitare che il testo al nostro esame proroghi unicamente il termine per i programmi realizzati dalla SPI, proporrei una formulazione più semplice che riguardi tutti e due i tipi di intervento.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 7 sostituire il primo periodo del comma 1 con il seguente:

1. Il termine per la presentazione delle domande relative al programma di promozione industriale predisposto dalla società finanziaria di promozione e sviluppo imprenditoriale controllata dall'IRI (SPI SpA) ed i termini per la realizzazione del programma speciale di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica, di cui all'articolo 5, comma 1, del decretolegge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, sono prorogati al 31 dicembre 1992.

7. 1.

MICHELE VISCARDI. Dal complesso degli interventi svolti emerge la preoccupazione, da parte di alcuni colleghi, di regolare con il presente provvedimento anche i termini relativi alla realizzazione del programma speciale di reindustrializzazione di cui all'articolo comma 1, del decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120. Tale obiezione a me pare giustificata, ritengo pertanto opportuno che la proroga prevista per le domande da presentare ai fini del programma di promozione industriale predisposto dalla SPI sia estesa anche ai termini per la realizzazione del programma speciale di reindustrializzazione di cui al decretolegge che ho testé citato.

PRESIDENTE. Ritengo che la nuova formulazione del primo periodo dell'articolo 7, comma 1, proposta dal relatore, risponda anche all'esigenza di evitare possibili interpretazioni territorialmente limitative dell'operatività della norma.

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 7.1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché agli articoli successivi non sono stati presentati emendamenti, li porrò di- del comma 1 nonché quelli derivanti

rettamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 8.

(Rifinanziamento della GEPI).

- 1. È autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1991, per consentire all'IMI, all'EFIM, all'ENI e all'IRI di concorrere, con le modalità e nelle propordi cui all'articolo 14. decimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, all'ulteriore aumento, di pari importo, del capitale sociale della GEPI Spa., costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184.
- 2. All'onere derivante dal presente articolo, quantificato in 100 miliardi per l'anno 1991, si provvede tramite corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Rifinanziamento della spa ».

(È approvato).

ART. 9.

(Norme sul personale).

- 1. La segreteria del Comitato di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, è assicurata dalla Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali. Alla segreteria è preposto un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con la qualifica non inferiore a primo dirigente. Ai membri del Comitato, integrato con un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed al segretario viene corrisposto un compenso determinato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro.
 - 2. Gli oneri derivanti dall'applicazione

dalle spese di funzionamento dello stesso Comitato, dal rimborso delle spese di trasporto e dalla corresponsione dell'indennità di missione ai suoi componenti, valutati in lire 100 milioni annui, sono a carico delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517.

- 3. Ai fini dell'espletamento dei compiti comunque derivantigli dall'applicazione delle leggi di incentivazione finanziaria al settore distributivo ed agli altri settori del terziario, anche avanzato, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può avvalersi di personale di altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché di enti pubblici, anche economici, per un numero massimo di venti unità disponendone il relativo comando nominativamente. L'onere relativo al predetto personale resta a carico delle amministrazioni di appartenenza.
- 4. Delle Commissioni di esperti di cui all'articolo 15, comma 48, della legge 11 marzo 1988, n. 67, possono far parte funzionari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a primo dirigente, designati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
- 5. Ai componenti il nucleo valutazione previsto dal decreto ministeriale 3 febbraio 1988, n, 573, di attuazione dell'articolo 3-octies, terzo comma del decretolegge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121, ed ai segretari viene corrisposto un compenso determinato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro.
- 6. Gli oneri derivanti dall'applicazione del precedente comma 8, nonché quelli derivanti dalle spese di funzionamento dello stesso nucleo di valutazione, dal rimborso delle spese di trasporto e dalla corresponsione dell'indennità di missione ai suoi componenti, valutate in lire 100 milioni all'anno, sono a carico delle di-

sponibilità del fondo di cui all'articolo 3octies del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121.

(È approvato).

ART. 10.

(Spese di automazione e funzionamento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato).

- 1. Al fine di proseguire nella realizzazione di un sistema generale di automazione nell'ambito del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e di consentire l'attività di aggiornamento professionale e di formazione del personale interessato è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.
- 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1991-1993 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Riordinamento del Ministero e incentivazioni al personale ».
- 3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Gli onorevoli Cherchi e Prandini hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 11.

(Modificazioni delle disposizioni della legge n. 221/1990).

1. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dal comma 7 dell'articolo 3 della

18 -

legge 30 luglio 1990, n. 221, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nelle stesse aree può essere superato il limite delle 50 unità di cui al comma 1 ».

2. Al comma 6 dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 221, le parole « di cui all'articolo 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155 » sono sostituite con le parole « di cui agli articoli 16, 17, 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155 ».

10.01.

Cherchi, Prandini.

NICOLA SANESE, Relatore. Ritengo che l'eventuale approvazione dell'articolo aggiuntivo 10.01 comporterebbe la necessità di richiedere nuovamente i pareri delle Commissioni bilancio e lavoro, almeno in relazione al primo comma. In considerazione della necessità, sottolineata da tutti i colleghi, di procedere il più rapidamente possibile all'approvazione del testo, inviterei i presentatori dell'articolo aggiuntivo a ritirarlo.

ONELIO PRANDINI. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà immediatamente votata per appello nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Sanese ed altri: « Rifinanziamento di interventi in campo economico » (4555):

 Hanno votato sì 26 Hanno votato no 0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Balestracci, Bianchini, Bortolami, Capacci, Cavagna, Cellini, Cherchi, Corsi, De Julio, Donazzon, Farace, Grassi, Manfredini, Minozzi, Orsenigo, Perrone, Prandini, Provantini, Ravaglia, Righi, Rojch, Sanese, Sangalli, Serra, Strada e Viscardi.

Discussione del disegno di legge: Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi (Approvato dalla X Commissione permanente della Camera e modificato dalla X Commissione permanente del Senato) (4798/B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi », già approvato dalla X Commissione permanente della Camera nella seduta del 19' febbraio 1991 e modificato dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta antimeridiana del 4 luglio 1991.

Non essendo intervenuti i prescritti pareri, se non vi sono obiezioni rimane stabilito di rinviare la discussione alla prossima seduta in sede legislativa.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 16.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni ed Organi Collegiali il 17 settembre 1991.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO